

## *Decreto Commissariale 15 marzo 1934*

Il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici sedente in Roma;

Ritenuto che per il comune di Capranica non fu presentata denuncia di usi civici;

Che però informazioni ufficiali pervenute al Commissariato determinarono l'opportunità di accertare se esistesse a favore della popolazione di Capranica il diritto di far legname per costruzione in un bosco, che fu indicato come comunale, e d'indagare altresì sulla esistenza dell'uso civico di semina sui fondi privati del territorio di quel Comune;

Che fu emesso quindi un decreto Commissariale in data del 24 marzo 1928, con cui, a norma dell'art. 3 del regolamento 26 febbraio 1928, n. 332, fu nominato istruttore il geometra Oreste De Santis per l'accertamento degli usi civici anzidetti;

Che tale decreto fu pubblicato addì 2 aprile 1928 mercé affissione nell'albo pretorio del comune di Capranica;

Vista la relazione dell'istruttore;

Viste le osservazioni del Podestà di Capranica;

Considerato che è rimasta esclusa l'esistenza in Capranica di un bosco comunale; ma si è accertato che con privilegio del Pontefice Paolo II del 22 settembre 1465 fu concesso ai cittadini di Capranica il diritto di tagliare alberi per uso di costruzione nella Macchia Grossa di Vico, appartenente allora alla Camera Apostolica. Cotesto uso da gran tempo non è in esercizio e con atto del 30 giugno 1788, in esecuzione di speciale chirografo pontificio, la Macchia di Vico e territori ammessi furono dati in enfiteusi dalla Camera Apostolica a Gioacchino Bramini, riservandosi il diritto alla Camera di tagliare gli alberi occorrenti alle ferriere ed a certi edifici camerali, nonché il diritto di legnare alla popolazioni di Ronciglione, ma senza alcuna riserva alla popolazione di Capranica. Similmente, nella notificazione del 28 marzo 1857 per la vendita dei diritti camerali nelle macchie di Ronciglione e Caprarola, trovasi riserva, in quanto alla Macchia Grossa di Vico, a favore degli enfiteusi delle ferriere camerali ed a favore della popolazione di Ronciglione per il taglio della legna secca, morta, caduta; ma nessuna riserva esiste a favore della popolazione di Capranica. Divenuto nel 1895 proprietario di queste terre il Conte Annibale Pace, affrancò il diritto di legnatico, come lo stesso istruttore riferisce, in confronto del comune di Ronciglione, a cui favore soltanto appariva esistente l'uso civico. Ma a prescindere dall'anzidetto e dalla questione che potrebbe muoversi a riguardo del diritto di tagliare alberi per travi da costruzione, in rapporto ai noti editti Boncompagni e Consalvi del 1789 e del 1805, è certo che il bosco di cui trattasi non trovasi nel territorio di Capranica, ma era in quello di Vico dei Prefetti ed oggi è in quello di Ronciglione. Or non essendosi fatta denuncia dal comune di Capranica nei termini di legge, non essendo stato il bosco esattamente indicato nel decreto Commissariale, e, quel che è più, non essendo stato pubblicato il decreto medesimo nell'albo pretorio del comune di Ronciglione, nel cui territorio trovansi le terre (art. 3 del regolamento 26 febbraio 1928) si sarebbe verificata la decadenza, ancorché il diritto si fosse potuto ritenere tuttavia sussistente;

Considerato che da un breve di Paolo II del 30 gennaio 1466 rilevasi che quel Pontefice, volendo venire in aiuto degli abitanti di Capranica, dispose che fosse loro assegnata una zona incolta del territorio di Vico, della estensione di un miglio in latitudine e di un miglio e mezzo di longitudine, per usufruirne, sino a quando egli non avesse fatto costruire un'altra terra o castello nel territorio suddetto. La zona fu delimitata il 31 marzo 1466 da Fabiano dei Benci, e la delimitazione fu poi riveduta nel 1474 dal Governatore di Vetralla Giovanni Rosa.

L'istruttore si occupò anche dell'anzidetta concessione, secondo la quale la popolazione di Capranica avrebbe potuto esercitare sulla zona assegnata tutti gli usi di cui essa era suscettibile, non però a titolo perpetuo. Anche questi usi non sono in esercizio, e non risulta con sicurezza fino a quale epoca siano stati esercitati; certo però si è che fin dalla prima metà del secolo XVI la Comunità di Capranica reclamava i diritti concessi dal breve pontificio, che venivano disconosciuti dai Farnese allora possessori del territorio di Vico.

L'istruttore De Santis rifece la delimitazione della zona di cui trattasi. Secondo la delimitazione del De Santis la maggior parte della zolla medesima rientra nell'attuale territorio di Ronciglione, a cui fu aggregato quello di Vico, e solo una piccola parte rientrerebbe nell'attuale territorio di Capranica, a giudizio dell'istruttore, però anche questa minore parte - costituita dalle contrade Valle Pettorana, Campo delle Macine, Olimento, Campo Farnese, Poggio dell'Asino - sarebbe stata un tempo compresa nel territorio di Vico. La relazione dell'istruttore non contiene alcun elemento che giustifichi l'esattezza della delimitazione fatta; né egli si curò di controllarla anche in rapporto alle misure stabilite nell'atto di concessione: un miglio di latitudine e un miglio e mezzo in longitudine. E lo stesso istruttore alle obiezioni mossegli sul riguardo, dovette in un successivo rapporto riconoscere che sarebbe stato necessario rivedere l'accertamento della zolla e identificarla con maggiore esattezza. Ma sembra che intorno a ciò non occorran altre dispendiose istruttorie, non solo perché sarebbe arbitrario supporre un 'aggregazione di parte dell'antico territorio di Vico dei Prefetti a quello di Capranica, senza che essa risulti da alcun documento; non solo perché appare che l'istruttore, nell'affermare che la zona da lui confinata avesse per intero fatto parte dell'antico territorio di Vico, fu tratto in equivoco da certi ruderi, che egli erroneamente attribuì al castello di Vico Prefetti; ma perché anche si ha prova positiva sufficiente che le terre riconosciute dall'istruttore come parte dell'attuale territorio di Capranica, appartennero a questo territorio fin da epoca anteriore alla concessione pontificia del 1466. Tale prova è fornita dal catasto rustico di Capranica del 1434 (tradotto dal prof. Giacomo Sercia) che trovasi in originale nell'Archivio Comunale e che l'istruttore non ebbe presente. In esso infatti sono comprese le contrade facenti parte dell'odierno territorio di Capranica, che lo istruttore asserì essere appartenuto un tempo al territorio di Vico, e risulta da esso che i singoli abitanti vi possedevano terre lavorative e boschive, orti e canepine. Ciò sembra anche confermato da una vecchia pianta del territorio di Capranica, di data incerta, ma che pare sia del secolo XVII, e nella quale la zona attribuita dall'istruttore al territorio di Vico è compresa invece nel territorio di Capranica. La conseguenza che se ne trae è evidente: poiché la concessione di Paolo II fu fatta sopra una zona incolta di territorio di Vico, essa non può riguardare le terre che all'epoca della concessione medesima facevano parte del territorio di Capranica, e tutta la zona che formò oggetto della commissione deve quindi ricercarsi necessariamente nel finitimo territorio di Ronciglione. Una ricerca più esatta per identificarla sarebbe però inutile, nomi trattandosi di usi in esercizio, non essendovi stata denuncia, e non essendo stato pubblicato a Ronciglione, come sopra si è detto, il decreto Commissariale del 24 marzo 1928, il quale del resto prescriveva soltanto la ricerca di un diritto di legnatice sopra un determinato bosco e dell'uso di semina sui fondi privati del territorio di Capranica.

Considerato, per quanto concerne l'uso di semina sui fondi privati del territorio, che le considerazioni già sopra fatte escludono che si possa affermare l'esistenza d'itale uso sopra parte del territorio di Capranica in base al breve di Paolo II del 1466. Per il resto del territorio l'istruttore non trovò alcuna traccia d'itale uso. Soltanto per la tenuta Ajola l'istruttore riferisce che nell'anno 1913 sarebbe stato fatto nella Pretura di Sutri un atto di notorietà (non allegato agli atti né in originale, né in copia) nel quale si affannerebbe essere stato esercitato l'uso di semina, sino a qualche anno prima del 1870, dai naturali di Capranica sopra una parte della tenuta medesima rientrante nel territorio di Capranica. La tenuta Ajola, che per la massima parte è nel territorio di Bassano di Sutri, nel secolo XVII venne in potere di Vincenzo Giustiniani, che allora possedeva il feudo di Bassano, per acquisto fattone dai domenicani della Quercia di Viterbo e da altre persone. Passò poi alla Casa Odescalchi; su di essa esercitavano senza dubbio il diritto di semina i naturali di Bassano di Sutri. Con atto del 31 dicembre 1923 regolarmente approvato, il Principe Odescalchi dichiarò, come ricorda lo stesso istruttore, per affrancare gli usi civici vendette all'Università Agraria di Bassano di Sutri l'intera tenuta, meno un'estensione di ett. 50.13.20. Nell'atto di vendita il Principe Odescalchi dichiarò che i naturali di Capranica avevano elevato, qualche tempo innanzi, delle pretese, che egli peraltro riteneva prive di qualsiasi fondamento, e pattuì che il rischio delle eventuali liti sarebbe stato assunto dall'Università Agraria. Rileva io stesso istruttore che la parte della tenuta, che rientra nel territorio di Capranica ha l'estensione di ett. 113, di cui ett. 50.1320 sono quelle rimaste al Principe Odescalchi ed ett. 63.0670 sono di pertinenza dell'università di

Bassano, e conchiude cime, ritenendosi sussistente l'uso di semina anche a favore dei naturali di Capranica e dovendo risponderne l'Università Agraria di Bassano, esso graverebbe sulla parte dell'Università medesima. Ma, mentre il diritto dei naturali di Bassano è stato sempre incontestato e risulta da documenti, nessuna seria prova si ha del diritto di quelli di Capranica, non potendo bastare una semplice asserzione contenuta in un atto di notorietà, e non vi è plausibile motivo per spingere il Comune di Capranica ad una lite assai incerta contro un 'Università Agraria, tanto più che questa ha già quotizzato le terre.

Considerato infine che, l'istruttore si occupò nella sua relazione anche del diritto di pascolo, che il Comune esercitava un tempo sui terreni larghi del suo territorio; uso non denunciato e non compreso nel decreto Commissariale del 24 marzo 1928, e che perciò non formava oggetto dell'incarico dato all'istruttore medesimo. Comunque, risulta che tale diritto, incamerato per il pagamento dei debiti comunali e tornato poi al Comune sotto la forma di affitto perpetuo, fu affrancato, in parte, a norma dell'editto pontificio del 1849, e in parte secondo la legge del 1888 mercé varie decisioni della Giunta d'Arbitri, e legittimamente quindi non trovasi più in esercizio. Né è il caso d'indagare se mai qualche fondo fosse sfuggito all'affrancazione, poiché, se anche tale ipotesi si verificasse, il diritto sui fondi sfuggiti all'affrancazione, sarebbe ormai colpito dalla decadenza;

*P. Q. M.*

*Dichiara* chiusa l'istruttoria e non farsi luogo ad ulteriore procedimento d'ufficio per l'accertamento di usi civici nel territorio di Capranica.

Roma, 15 marzo 1934

*Il R. Commissario: P. BARCELLONA*

*Il segretario: M. CORSI*

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato a quest'albo pretorio dal 26 marzo al 3 aprile 1964 .

Capranica, 4 aprile 1934

Il Segretario Comunale:( firma illeggibile)